

COMUNE DI GAIRO

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

UFFICIO LL.PP.

37

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVANTE PER OPERE, LAVORI E
ATTI DI PIANIFICAZIONE DI CUI ALL'ART 92 D. LGS.
163/2006 E ALL'ART 12 LEGGE REGIONALE 5/07**

IL PRESENTE REGOLAMENTO È COMPOSTO DA N. 11 (UNDICI) ARTICOLI.

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA G. C. N° 87 DEL 28 MAGGIO 2010

DATA SEDUTA DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL _____.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Mario Piras

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 92 – commi 5 e 6 – del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche ed integrazioni”.

Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costruzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante.

ART. 2 – SOGGETTI AVENTI DIRITTO

L'incentivo viene ripartito, per ogni singolo lavoro pubblico o atto di pianificazione, comunque denominato, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei criteri di ripartizione contenuti nel presente regolamento, tenendo in ogni caso conto delle responsabilità professionali connesse con le singole prestazioni da svolgere.

L'incentivo verrà ripartito tra il personale incaricato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato purché abbia prestato servizio per periodi continuativi superiori a sei mesi e un giorno, e che abbia partecipato all'attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo e alla redazione di atti di pianificazione.

L'incentivo verrà ripartito, alle medesime condizioni previste dal presente regolamento, anche tra il personale che, al momento della liquidazione dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'amministrazione.

L'attività professionale che dà luogo alla corresponsione dell'incentivo deve essere svolta dal personale dipendente nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei canoni tecnici relativi.

ART. 3 – COMPENSO INCENTIVANTE PER OPERE E LAVORI

Il compenso incentivante è fissato nella misura del 2 (due) per cento dell'importo a base di gara di ciascuna opera o lavoro ed è ripartito fra i dipendenti, a titolo di compenso incentivante, per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 92, comma 5, del decreto. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara, per il calcolo del compenso incentivante, anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Le somme da stanziare corrisponderanno all'intera quota di cui al presente articolo, anche nel caso in cui gli incarichi non siano totalmente svolti dal personale dell'Amministrazione.

Le quote parti della predetta somma, corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dal personale dipendente del Comune di Gairo, in quanto affidate a soggetti esterni, costituiscono economie.

ART. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ENTITÀ E DELLA COMPLESSITÀ DELL'OPERA

1. In conformità al D.Lgs. n. 163/2006, la percentuale massima di cui all'articolo 3 è graduata in ragione dell'entità dei lavori e della complessità degli stessi.

2. Conseguentemente la quota percentuale incentivante è stabilita come segue:

- Progetti di OO.PP. con importo fino ad € 5.000.000,00: percentuale del 2%
- Progetti di OO.PP. con importo superiore a € 5.000.000,00: percentuale del 1,5%

ART. 5 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE

1. L'incentivo viene ripartito, per ciascun progetto, con le seguenti modalità:

a. il **32%** a chi ha redatto tecnicamente il progetto così ripartito:

- Preliminare 10%
- Definitivo 12%
- Esecutivo 10%

b. il **8%** a chi redige il piano della sicurezza e coordinamento:

- in fase di progettazione 4%
- in fase di esecuzione 4%

- c. il 12% a chi esegue la direzione, misura e contabilità dei lavori;
- d. il 3% a chi è incaricato del collaudo e/o certificato sostitutivo del collaudo;
- e. il 30% al responsabile unico del procedimento;
- f. il 10% al personale tecnico di supporto alla stazione appaltante;
- g. il 5% al personale amministrativo/ragioneria di supporto alla stazione appaltante e assegnato al Servizio Tecnico dell'Ente;

2. L'importo dell'incentivo derivante dall'applicazione del punto a) del presente articolo potrà essere ulteriormente suddiviso secondo i seguenti criteri:

- in base alle specifiche professionalità dovute alle esigenze per l'elaborazione tecnica del progetto privilegiando con una maggiorazione del 10% le figure professionali con diploma di laurea o diplomati che abbiano oltre cinque anni di anzianità di servizio specifico nel settore LL.PP. delle Pubbliche Amministrazioni;
- in base all'impegno specifico temporale di ogni singolo partecipante al gruppo sulla base di un'attestazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento, in modo da perequare l'incentivo tra i partecipanti al Gruppo di Progettazione.

La ripartizione dell'incentivo viene effettuata contestualmente all'atto di liquidazione. Tutti i partecipanti alla ripartizione sottoscriveranno l'atto di liquidazione per presa visione e accettazione della stessa ripartizione.

In caso di espletamento parziale delle attività da parte dei diversi soggetti incaricati, conseguenti a revoca, sostituzione o integrazione degli incarichi, la quota da liquidare a ciascun dipendente dovrà tenere conto delle attività effettivamente svolte in relazione al tempo di effettivo svolgimento dell'incarico.

3. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi, o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori fino a un quinto dell'importo contrattuale.

In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 132, comma 1 del decreto, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione delle opere e sempre che le stesse non siano originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettera e) del predetto articolo, i tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva.

ART. 6 - COMPENSO INCENTIVANTE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE

Una somma pari al 35% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione è ripartita tra i dipendenti dell'ente che lo abbiano redatto.

Per atti di pianificazione si intendono:

- a) Pianificazione generale: PUC e loro varianti generali e parziali, Piani settoriali, Pianificazione attuativa, Piani particolareggiati, Piani di recupero, Piani di lottizzazione, Piani di insediamenti produttivi, Piani di edilizia economica e popolare;
- b) Programmazione urbanistica: Programmi di riqualificazione urbana di iniziativa pubblica, Programmi integrati di intervento, Strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica di iniziativa pubblica e mista pubblico-privata;
- c) Norme e regolamenti in materia urbanistica ed edilizia: Regolamento edilizio, Regolamenti di settore in materia urbanistica, edilizia e comunque legati alla qualità urbana;
- d) Piano dei servizi, Piano della mobilità, Piano urbano del traffico, Piano dei parcheggi e, comunque, ogni altro atto di pianificazione previsto e tipizzato dalle norme nazionali o regionali.

Il compenso incentivante di cui al comma 1 compete ai dipendenti incaricati della progettazione dell'atto di pianificazione, sempre che gli atti siano completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.

ART. 7 - SPESE ESCLUSE DAGLI INCENTIVI

Sono escluse dall'incentivazione disciplinata dal presente regolamento le spese inerenti i rilievi, i

sondaggi, gli studi e le indagini di natura specialistica, i calcoli strutturali, di impiantistica, di Natura non corrente, che sono a carico dell'ente.

ART. 8 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E LIQUIDAZIONE

Gli incarichi sono conferiti di norma con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico.

Il Responsabile del Servizio Tecnico può, con provvedimento motivato modificare o revocare l'incarico in ogni momento.

L'incentivo viene ripartito per ciascun progetto (o parte); o atto di pianificazione (generale, particolareggiata ed esecutivo) con determina del responsabile dell'Ufficio Tecnico secondo le percentuali fissate dagli articoli di cui al presente regolamento.

L'incentivo viene liquidato agli aventi diritto dal responsabile dell'Ufficio Tecnico, accertata la regolare esecuzione della prestazione.

Il compenso viene erogato al personale interessato con lo stipendio del mese corrispondente a quello in cui viene approvata la liquidazione dello stesso.

La liquidazione dell'incentivo, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai componenti del gruppo di lavoro, è disposta in relazione alle singole fasi di seguito esposte:

Per attività di progettazione e direzione lavori di opere pubbliche;

- 40% dopo l'approvazione del progetto esecutivo;
- 60% dopo l'approvazione degli atti di collaudo;

Nel caso di redazione di atti di nauta urbanistica:

- 40% dopo l'adozione;
- 60% dopo la pubblicazione nel Buras;

ART. 9- ASPETTI FISCALI E CONTABILI

L'erogazione di tale incentivo ai soggetti interessati si intende al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dei dipendenti.

Gli importi da corrispondere al personale interessato verranno imputati e liquidati direttamente

sulla quota degli stanziamenti annuali per lavori pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art. 92, comma 5 e dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 163/2006; il compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione sarà iscritto in apposito intervento di spesa nel bilancio dell'esercizio in cui verrà programmata la predisposizione di uno dei suddetti atti.

Al fine della corretta imputazione delle spese per il personale si procede a regolarizzazione contabile stornando le stesse sulla parte corrente del bilancio.

Per compiti affidati a professionisti esterni, le rispettive percentuali sono destinate a economie.

ART. 10– COPERTURA ASSICURATIVA

L'Amministrazione comunale garantisce per intero e con risorse proprie apposita copertura assicurativa (di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta anche ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività) ai tecnici comunali, incaricati quali RUP, quali Direttori dei Lavori o quali responsabili dei Piani per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per gli ulteriori rischi professionali connessi allo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento, e derivanti dall'esercizio delle funzioni assegnate ivi compresa l'attività di validazione di cui all'art. 112 del D.Lgs. 163/2006.

Gli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al presente articolo dovranno trovare copertura su risorse proprie del bilancio comunale o mediante l'utilizzo delle economie derivanti da prestazioni svolte da personale esterno.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Il regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla data della seduta della contrattazione decentrata.

Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente Regolamento di cui all'art. 18 della L. 109/94, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 19.11.2003.

Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente.